



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL  
BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE I PRINCIPI, LE REGOLE E LE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento descrive i principi, le regole e le procedure di gestione del sistema di videosorveglianza presso le aree di pertinenza del Ministero della salute, di seguito Titolare del trattamento, presente negli spazi, nelle sedi centrali di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati e dei loro perimetri esterni (compresi gli spazi adibiti a parcheggio interno ed esterno e i locali garage), e di accesso alle immagini registrate e loro conservazione, realizzazione di copie di sicurezza delle stesse e consegna, su richiesta, di tali copie alle autorità competenti.
2. Il Disciplinare è di tipo organizzativo. Il suo fine, in specie, è quello di individuare i soggetti autorizzati al trattamento, evidenziandone ruoli, funzioni e responsabilità ed enunciare le direttive per una gestione delle immagini e, in particolare, delle registrazioni delle stesse, in conformità con i vigenti atti di natura normativa e non, tenuto conto delle esigenze concrete per cui il trattamento viene effettuato.

### **ARTICOLO 2**

#### **PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

1. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi avvengono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
2. Con il servizio di videosorveglianza con registrazione, il Ministero adotta una misura volta a migliorare la sicurezza delle aree interne ed esterne di sua pertinenza, assicurando la protezione delle persone e del patrimonio dell'Ente, tenuto conto della sensibilità del sito di rischio, in ragione dell'alto valore delle risorse che in esso si concentrano.
3. Il trattamento dei dati personali mediante il servizio di videosorveglianza presso le sedi centrali del Ministero di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati, pertanto, avviene per le seguenti finalità:

- a) garantire la sicurezza e l'incolumità fisica delle persone che espletano le attività politiche e istituzionali, dei dipendenti nonché di tutti i soggetti legittimati, a vario titolo, ad essere presenti nella sede istituzionale del Ministero;
- b) garantire la difesa dei sistemi informatici non solo attraverso i sistemi di cybersecurity, ma anche attraverso il controllo degli accessi fisici alle sedi di lavoro;
- c) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione al Ministero, da atti vandalici, furti e danneggiamenti;
- d) cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti.

4. I dati raccolti:

- a) non possono essere utilizzati per scopi diversi o ulteriori e diffusi o comunicati a terzi, salvo che agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria, per il tramite del Titolare del trattamento e dei soggetti dallo stesso espressamente individuati;
- b) possono essere rilasciati a soggetti privati (compresi i dipendenti) per la tutela di un diritto non immediatamente riconducibile alle finalità perseguite e dichiarate dal Titolare del trattamento, solo a seguito di ordine delle autorità competenti, per il tramite del Titolare stesso;
- c) non possono essere, fatta salva la fattispecie di cui alla lettera b), utilizzati per il perseguimento di finalità private e personali;
- d) possono essere utilizzati, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, in sede di eventuale giudizio civile o penale, per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del Titolare stesso;

### **ARTICOLO 3**

#### **TUTELA DEI LAVORATORI**

- 1. I sistemi di videosorveglianza sono dislocati in modo che la telecamera e le relative modalità di ripresa consentono la raccolta dei soli dati (immagini) strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite e in modo da rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le garanzie previste al riguardo dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970.
- 2. I dati raccolti non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa del personale dipendente e di tutti coloro che operano a vario titolo nelle sedi centrali Ministero di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
- 3. Laddove dai sistemi installati per le finalità di cui all'articolo 2 derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'organo competente del Ministero adotta le garanzie previste dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori.

## **ARTICOLO 4**

### **TRATTAMENTO DELLE RIPRESE E DELLE REGISTRAZIONI**

1. L'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, in modo tale da prevenire, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso, distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata, accidentale o illegale, dei dati trattati.
2. Il trattamento in tempo reale deve essere effettuato in modo da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto possibile, deve essere evitata la ripresa di luoghi circostanti all'area da proteggere e di dettagli che non risultino rilevanti.
3. Le operazioni di trattamento sulle registrazioni devono svolgersi all'interno della sede del Ministero della salute, in locali non accessibili a persone diverse da quelle espressamente autorizzate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e devono essere svolte esclusivamente da quest'ultime. Le operazioni eseguibili sono:
  - a) la visione in tempo reale;
  - b) la registrazione delle immagini;
  - c) la visione del registrato;
  - d) l'estrapolazione/scarico delle immagini dal sistema di registrazione;
  - e) la realizzazione di eventuali copie di sicurezza;
  - f) la consegna delle copie ai soggetti autorizzati.

## **ARTICOLO 5**

### **DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. L'individuazione dei sistemi di videosorveglianza del Ministero della salute è riportata in appositi documenti custoditi dal Direttore dell'Ufficio 6 della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.
2. Nei menzionati documenti vengono altresì specificate le caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza e le modalità e le angolazioni di ripresa.

## **ARTICOLO 6**

### **CONSERVAZIONE DEI DATI**

1. Le immagini possono essere memorizzate all'interno del dispositivo di registrazione o in supporti esterni e asportabili.
2. Le immagini registrate sono conservate per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni successivi alla loro rilevazione, decorso il quale sono automaticamente cancellate.

3. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi ministeriali, ovvero a specifiche richieste di autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. I supporti contenenti copie delle immagini a seguito di richiesta degli aventi diritto e non ritirati dagli stessi entro i tempi stabiliti, devono essere fisicamente distrutti in modo da renderne impossibile la ricostruzione e il recupero dei dati. Memorie di massa quali chiavette o hard disk, in caso di riutilizzo controllato, devono essere preventivamente sottoposte a formattazione di basso livello mediante apposito software, in modo da rendere impossibile il recupero di dati memorizzati in precedenza. Qualora dette memorie di massa siano destinate allo smaltimento, esse devono essere preventivamente demagnetizzate e/o rese distrutte.

## **ARTICOLO 7**

### **ACCESSO ALLE IMMAGINI**

1. L'accesso alle immagini raccolte in tempo reale o registrate è consentita soltanto al personale espressamente autorizzato dal titolare del trattamento o da un suo responsabile del trattamento nominato ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, secondo livelli diversificati di accesso, esclusivamente per le finalità elencate nel precedente articolo 2.

2. La consultazione visiva delle registrazioni avviene previa ricerca da parte di personale autorizzato e abilitato al trattamento nei seguenti casi:

- a) richiesta dell'Autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine;
- b) autorizzazione o richiesta del titolare del trattamento o di un suo designato;
- c) richiesta di accesso dell'interessato ai suoi dati personali, ai sensi dell'articolo 15, Regolamento UE 2016/679.

3. L'acquisizione ed estrazione di copia delle registrazioni avviene previa ricerca delle immagini a cura di un operatore autorizzato e abilitato al trattamento, che provvede alla realizzazione delle copie e la loro consegna materiale al soggetto richiedente autorizzato e legittimato a ottenere copia delle immagini registrate, ovvero ad un suo delegato, previa identificazione e compilazione di verbale di consegna, nei seguenti casi indicate nelle lettere a), b) e c), di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le copie di immagini sono conservate solo per il tempo intercorrente tra la loro realizzazione e la consegna materiale al richiedente. Il supporto deve essere etichettato con l'indicazione dell'identificativo del richiedente, la data della richiesta, la data e l'orario delle riprese originali. Vanno evitati riferimenti che consentano di identificare direttamente gli interessati o di collegarli esplicitamente a eventuali illeciti, presunti o contestati. I supporti etichettati devono essere riposti in un armadio dotato di serratura, accessibile solo da parte delle persone autorizzate al trattamento. Il contenitore delle copie deve essere comunque ubicato in area ad accesso ristretto e controllato. Le copie possono essere consegnate soltanto ai soggetti autorizzati che ne abbiano fatto richiesta. Le

copie non ritirate devono essere distrutte secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 del presente regolamento.

5. Tutti gli accessi, sia in visione che in estrazione copie, devono essere registrati mediante l'annotazione in un apposito registro, nel quale devono essere almeno riportati: il tipo di accesso autorizzato (consultazione visiva, rilascio di copie), la data e l'ora dell'accesso, l'identificazione del soggetto cui è concesso l'accesso, gli estremi dell'autorizzazione all'accesso. Il Registro degli accessi è tenuto dal personale autorizzato al trattamento che ne cura la compilazione, la verifica e l'archiviazione.

## **ARTICOLO 8**

### **DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

1. Sono vietate l'accesso, la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati.
2. È fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria delle immagini registrate mediante i sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. In caso di raccolta di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, il Ministero è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 9**

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

1. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza collocati presso le sedi centrali del Ministero di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati è il Ministero della salute, ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR, che esercita le funzioni di titolare del trattamento mediante il Direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.

## **ARTICOLO 10**

### **RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

1. Il Titolare può ricorrere a soggetti esterni per la gestione e manutenzione della videosorveglianza, a condizione che presentino garanzie sufficienti e adottino misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati.
2. Tali soggetti sono designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante contratto o altro atto giuridico, per la manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti di videosorveglianza, l'accesso, la gestione e la cancellazione di immagini e dati personali acquisiti attraverso i medesimi.

## ARTICOLO 11

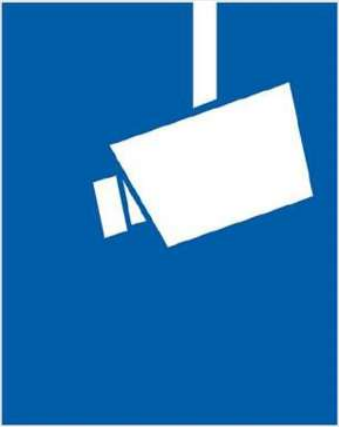
### AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assegna compiti e funzioni connessi alle attività di videosorveglianza a soggetti che operano sotto la propria autorità, debitamente istruiti su tali trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice.

## ARTICOLO 12

### INFORMATIVA

1. Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine, negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza il Titolare del trattamento espone, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa semplificata, conforme con il modello stabilito nelle Linee guida e, da ultimo, con i chiarimenti del Garante, resi disponibili in data 5 dicembre 2020 sul sito istituzionale del medesimo. Il modello di detto cartello è di seguito riportato:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)</li> <li>• sul sito internet (URL)...</li> <li>• altro .....</li> </ul> | <p>LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA .....</p> <p>CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):</p> <p>.....</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI .....</p>                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA .....</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A .....</p>                |

CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA - Modello semplificato su <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244>

2. Presso i gabbiotti degli ingressi auto e in reception è esposta in modo chiaramente visibile l'informativa estesa, secondo il modello contenuto in allegato al Disciplinare, contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. L'informativa è presente anche nell'apposita sezione Privacy della Intranet ministeriale e sul sito istituzionale del titolare del trattamento.

## **ARTICOLO 13**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. Il Ministero garantisce, nei casi previsti, a ciascun interessato i cui dati personali siano stati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza, l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR.
2. L'interessato esercita i propri diritti presentando apposita istanza scritta al Titolare del trattamento, secondo le modalità indicate nell'informativa in forma estesa di cui al precedente art. 12.

## **ARTICOLO 13**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed ai provvedimenti e atti interpretativi e di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.

## **ARTICOLO 15**

### **ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'intranet del Ministero nella sezione "Privacy".



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E  
DEL BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO  
Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

## **ACCORDO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

In data 28 ottobre 2025, alle ore 15.00, in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5, nella stanza R303, si riuniscono le Parti sindacali, come di seguito rappresentate, e le Parti pubbliche, come di seguito rappresentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 300/1970, per la stipula dell'accordo in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture e nelle aree di pertinenza del Ministero, nel rispetto delle garanzie per i diritti dei lavoratori.

### **CONSIDERATO CHE**

- il Ministero della Salute ha costantemente destinato risorse e impegno per garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori, promuovendo attivamente la cultura della salute, della sicurezza e della riservatezza. Tale impegno va oltre il semplice adempimento degli obblighi normativi, riflettendo una visione responsabile e proattiva nella salvaguardia del benessere del personale;
- il Ministero della salute riveste un ruolo strategico nella gestione di dati e informazioni a carattere riservato, anche relativi alla salute pubblica, alla sicurezza sanitaria e alle attività di coordinamento nazionale in materia di prevenzione e tratta quotidianamente dati particolari, riservati e critici, il cui accesso non autorizzato, alterazione o indisponibilità potrebbe determinare gravi impatti negativi sulla tutela della salute pubblica e individuale, sulla continuità operativa delle funzioni istituzionali, sulla fiducia dei cittadini e degli stakeholder nei confronti dell'Amministrazione, nonché potenziali violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni;
- la protezione delle informazioni si realizza su due livelli: la difesa dei sistemi informatici attraverso sistemi di cybersicurezza e attraverso il controllo degli accessi fisici alle sedi di lavoro, anche attraverso un sistema di videosorveglianza;
- a tal fine il Ministero della salute ha messo in atto una serie di iniziative organizzative e strumentali volte a migliorare i propri sistemi e servizi, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- nel corso dell'incontro odierno il Ministero della salute ha illustrato l'esigenza di uniformare il processo dei sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione nelle proprie sedi centrali di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati, a seguito della riorganizzazione logistica del Ministero che, tra l'altro, ha previsto lo spostamento dell'ambulatorio al piano terra con accesso dal cortile interno della sede di viale Giorgio Ribotta n. 5, area aperta al transito di soggetti esterni, e quindi luoghi potenzialmente interessati al verificarsi di eventi lesivi dell'incolumità dei lavoratori e della tutela del patrimonio ministeriale,;
- in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo "*Statuto dei lavoratori*" è consentita:
  - l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza volti a rilevare, registrare e trasmettere informazioni, immagini e dati connessi alla sicurezza del servizio nonché alla tutela del patrimonio;

- l'utilizzo di tali strumenti è svolto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*" e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dalle linee guida e dai provvedimenti del Garante della Protezione dei dati personali, adottati in materia;
- il Ministero della salute in accordo con la parte sindacale vuole, a seguito della riorganizzazione ministeriale, aggiornare il sistema di videosorveglianza e il relativo regolamento, per incrementare il livello di sicurezza e le garanzie relative all'incolumità fisica del personale in servizio presso le sedi centrali di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati e la tutela del patrimonio del Ministero della salute, restando esclusa ogni finalità di controllo diretto a distanza dell'attività dei lavoratori e conseguentemente, fatti salvi eventuali comportamenti illeciti eccedenti l'esecuzione del contratto di lavoro, ogni finalità disciplinare connessa al mero svolgimento della prestazione lavorativa;
- i sistemi di videosorveglianza e le modalità di funzionamento, sono descritte negli allegati 1 e 2 (mappe e regolamento), che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- il Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB, con il provvedimento del 29 gennaio 2020 ha adottato le linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, ha previsto ulteriori indicazioni generali per la corretta gestione dei sistemi di videosorveglianza;
- il Ministero ha provveduto a redigere l'allegato Regolamento relativo al sistema di videosorveglianza, al fine di aggiornare quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Segretario generale del 12 dicembre 2018 e successive modificazioni e di conformarsi alle richiamate linee guida;

#### **CONVENGONO CHE**

- il Ministero della salute ha adeguatamente motivato alla parte sindacale le ragioni tecnico funzionali di sicurezza che determinano l'esigenza di aggiornare dei sistemi di videosorveglianza per le sedi centrali di lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati;
- il Ministero della salute ha confermato l'esclusione di qualsiasi finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa attraverso i suddetti sistemi e servizi;
- la parte sindacale condivide le ragioni poste dal Ministero a fondamento dell'operatività dei sistemi e dei servizi in conformità alle normative vigenti, comprese le modalità e i tempi di conservazione delle riprese video previsti dal regolamento;
- pertanto, le parti approvano la collocazione e il funzionamento del sistema di videosorveglianza, come risultante dalle mappe e dal regolamento allegati.

Tutto ciò considerato e concordato, le parti ritengono il presente accordo valido ed efficace dalla data della sottoscrizione.

Roma, \_\_\_\_\_

**PER LE OO.SS.:**

**PER LA PARTE PUBBLICA:**

**Per il personale del Comparto:**

.....

RSU UFFICI CENTRALI

.....

.....

RSU LAZIO

.....

.....

CGIL FP

.....

.....

FP CGIL

.....

UIL PA

.....

CONFSAL UNSA

.....

FLP

.....

USB PI

.....

CONFINTESA FP

.....

**Per il personale della Dirigenza:**

RSA FLEPAR

.....

CISL FP

.....

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

.....

CIDA FC

.....

UIL PA

.....

UNADIS

.....

DIRSTAT FIALP UNSA

.....

FP CGIL

.....

BOLLA